



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Revoca, per rinuncia espressa di *Innexta S.c.r.l.*, dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub ii*), del Regolamento (UE) 2020/1503.

**IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI
E PROTEZIONE INVESTITORI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 4-sexies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e, in particolare, l'art. 17;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023 e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera Consob n. 23015 del 20 febbraio 2024, con cui *Innexta S.c.r.l.* è stata autorizzata allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub ii*), del regolamento (UE) 2020/1503;

VISTA la nota pervenuta il 5 dicembre 2025, con la quale *Innexta S.c.r.l.* ha presentato domanda di rinuncia espressa all'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* autorizzato;

VISTE le informazioni integrative da ultimo fornite da *Innexta S.c.r.l.* in data 27 marzo 2026;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nel paragrafo 2.7 dell'Allegato alla delibera della Commissione n. 22888/2023, con la quale sono state individuate le attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art.* 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revoca;



D E T E R M I N A:

La revoca per rinuncia espressa di Innexa S.c.r.l. dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), *sub ii*), del regolamento (UE) 2020/1503.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente determinazione dirigenziale verranno comunicati all'ESMA ai fini della variazione del Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata sul sito *internet* della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza
Intermediari e Protezione degli Investitori

firma 1